



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO CORTE FEDERALE D'APPELLO

PROCEDIMENTI RIUNITI RG C.A.F. N. 03/2024 E N. 04/2024

Nella seduta del 17 maggio 2024 si è riunita – presso la Sede UITTS in Roma, Viale Tiziano n. 74 – la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente relatore

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativamente ai reclami presentati dai Sigg.ri Antonio Macchione e Pietro Maria Del Vecchio avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale Unione Italiana Tiro a Segno del 29 febbraio 2024 pubblicata il 7 marzo 2024 con la quale i Reclamanti, unitamente ad altri componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Cosenza, sono stati condannati alla sanzione della sospensione di un anno (Macchione) e due anni (Del Vecchio) da ogni attività sportiva e sociale.

FATTO

I. Gli odierni Reclamanti, unitamente ai Sigg.ri Riccardo Catalano, Michele Cuconato, Marco Bombini, Giuseppe Rizzuto e Pierluigi De Benedittis, sono stati deferiti al Tribunale Federale IUTS perché venisse accertata la loro responsabilità disciplinare relativamente ad alcuni fatti occorsi nella Sezione del TSN Cosenza.

II. Per quanto di interesse, all'esito delle attività di indagine espletate anche mediante visita ispettiva presso il TSN di Cosenza e specifiche audizioni, la Procura Federale con atto di deferimento firmato il 30/1/2024 ha contestato:

- al Sig. Antonio Macchione (quale ex Presidente del TSN Cosenza dimessosi prima ancora che venisse posta in votazione la mozione di sfiducia in occasione della riunione di Consiglio Direttivo del 3.01.2023) di aver instaurato un rapporto di lavoro (collaborazione sportiva) col Sig. Pasquale Greco senza formalizzare alcun contratto e corrispondendo al lavoratore pagamenti non tracciabili; di consentire l'esistenza di una pratica di raccolta e cessione gratuita ai soci di bossoli di munizioni utilizzate al fine della ricarica; di non aver provveduto ad eseguire l'obbligatoria SCIA Antincendio o, in alternativa, l'autocertificazione prevista dalla legge;



- al Sig. Pietro Maria Del Vecchio (quale consigliere del TSN Cosenza durante la presidenza del *f.f.* Catalano all'indomani delle dimissioni del Macchione) di aver concorso ad accusare il Sig. Macchione, mediante esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza, di commercializzazione abusiva e sottrazione di bossoli e rame, pur sapendolo innocente. La Procura Federale, inoltre, contestava ai Sig. Del Vecchio le medesime condotte illecite già ascritte al Macchione e precisamente il concorso nella costituzione del rapporto di lavoro di fatto col Sig. Greco, la pratica di raccolta e cessione gratuita ai soci di bossoli di munizioni utilizzate al fine della ricarica, oltre alle omesse comunicazioni/autocertificazioni in materia antincendio.

III. L'atto di deferimento della Procura Federale UITA in realtà riportava fedelmente le ragioni per le quali i consiglieri (tra i quali il Del Vecchio) dovessero ritenersi estranei circa la più consistente delle accuse rivolte mediante esposto all'ex Presidente Macchione (originariamente ipotizzate anche nei loro confronti ma successivamente oggetto di archiviazione), ossia la distrazione della somma di € 13.4000 e i rimborsi non dovuti per le trasferte degli atleti.

IV. Avvenuta la costituzione delle parti e discusso il procedimento, con decisione del 29 febbraio 2024 il Tribunale Federale ha accertato la responsabilità disciplinare, tra gli altri, dei tesserati Antonio Macchione e Pietro Maria Del Vecchio comminando nei loro confronti la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo, rispettivamente, di anni 1 (uno) e di anni 2 (due).

V. Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale, il Sig. Antonio Macchione, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio L. Di Cianni, ha proposto reclamo in data 22 marzo 2024 (assunto al protocollo della UITA n. 3298 del 25/3/2024) chiedendo la propria assoluzione o in subordine la rideterminazione della sanzione disciplinare in misura meno afflittiva.

A sostegno delle proprie domande il Sig. Macchione ha formulato i seguenti motivi:

1) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE COMPLESSIVE DICHIARAZIONI RESE DALL'INCOLPATO MACCHIONE E OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI EMERSE NELL'AMBITO DI DETTE DICHIARAZIONI. INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO A BASE DELLA CONDOTTA; **2)** OMESSA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA DEL VECCHIO PIETRO MARIA E OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE EMERSE NELL'AMBITO DI DETTE DICHIARAZIONI DA CUI E' DATO EVINCERE L'INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO; **3)** VIOLAZIONE DI LEGGE E SEGNOTAMENTE DELL'ART. 256 CO. 1 D. LGS. 152/2006 - ERRONEITA' DELLA CONTESTAZIONE DELLA FATTISPECIE IVI PREVISTA - INSUSSISTENZA DELLE



CONDOTTE TIPIZZATE DALLA DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - OMESSA VALUTAZIONE DELL'OCCASIONALITA' DELLE CONDOTTE DI CUI AL CAPO III DELL'ATTO DI DEFERIMENTO; **4)** ASSOLUTA GENERICITA' DELLA CONTESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA MANCANZA DI SCIA ANTINCENDIO E DELL'ATTESTAZIONE DEL TECNICO ABILITATO - DIFETTO DI PROVA CIRCA I PRESUPPOSTI DELLE DUE FATTISPECIE.

Il reclamo del Sig. Macchione è stato registrato con il RGN CAF n. 3/2024.

VI. Contro la medesima decisione del Tribunale Federale UITA del 29 febbraio 2024 ha poi proposto reclamo anche il Sig. Pietro Maria Del Vecchio, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Santopietro, con atto presentato in data 22 marzo 2024 (assunto al protocollo della UITA n. 3299 del 25/3/2024) chiedendo, previa integrazione dell'istruttoria (mediante acquisizione documentale e prova per testi), la sua assoluzione ovvero la sanzione minima della censura o quella ritenuta più congrua tenuto conto delle circostanze attenuanti.

A sostegno delle proprie domande il Sig. Del Vecchio ha formulato i seguenti motivi:

1) QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI: **A.** Nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (e conseguentemente del deferimento) per violazione del termine a difesa di cui all'art. 30 comma 4 del Regolamento di Giustizia dell'UITA; **B.** Violazione dell'art. 30 comma 5 del Regolamento di Giustizia dell'UITA con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite; **C.** Irricevibilità del deferimento per violazione dei termini di emissione di cui all'art. 30 comma 4 del Regolamento di Giustizia UITA **D.** Inutilizzabilità delle audizioni dei deferiti per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e art. 2 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia dell'UITA; **2) INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE ACCUSE MOSSE AL CONSIGLIERE DON PIETRO MARIA DEL VECCHIO:** **A.** Per avere votato favorevolmente la proposta del Presidente Catalano avente ad oggetto la decisione di denunciare e perseguire legalmente il predecessore Macchione per la sottrazione e commercializzazione di bossoli; **B.** Per il concorso omissivo, in violazione dell'art. 27 Statuto TSN Cosenza, per aver costituito un rapporto di lavoro autonomo (collaborazione sportiva) in forma orale con il Sig. Pasquale Greco; **C.** Per avere violato l'art. 256 d.lgs.n. 156/2006 sottraendo e commercializzando bossolame; **3) INSUSSISTENZA DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI;** **4) OMESSA MOTIVAZIONE E SPROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE.**

Il reclamo del Sig. Del Vecchio è stato registrato con il RGN CAF n. 4/2024.

VII. Con provvedimento del 9 aprile 2024 il Presidente della Corte Federale d'Appello ha fissato l'udienza per l'esame di entrambi i reclami per il giorno 18 aprile 2024 assegnando alle parti termine fino a 3 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di



eventuali memorie e nominando componenti dell'organo gli Avv.ti Ersilia Trotta e Tommaso Pallavicini, quest'ultimo quale relatore per entrambi i procedimenti.

VIII. Si è costituita in giudizio la Procura Federale UITTS in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi il quale, con memoria difensiva unica del 15 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dei reclami RGN 3/2024 e 4/2024 con istanza istruttoria di assunzione di alcune prove testimoniali non ammesse in primo grado.

IX. All'udienza del 18 aprile 2024 il Collegio ha dato corso alla trattazione separata dei due procedimenti. Come da verbali di udienza, i procuratori di entrambi i Reclamanti e il Sostituto Procuratore UITTS si sono riportati ai rispettivi atti difensivi e non si sono opposti alla riunione dei due reclami.

All'esito di entrambe le udienze il Collegio si è riservato la decisione.

X. Con Ordinanze del 30 aprile 2024 il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per la riunione del procedimento R.G. CAF n. 4/2024 al procedimento R.G. CAF n. 3/2024, ne ha disposto la riunione rinviando la trattazione dei procedimenti riuniti all'udienza del 7 maggio 2024, con salvezza dei diritti di prima udienza.

XI. All'udienza del 7 maggio 2024 il Collegio ha dato ulteriore corso ai procedimenti riuniti. Come da verbale di udienza, hanno preso parte alla discussione i procuratori dei Reclamanti, Avv.ti Di Cianni e Santopietro, nonché il Sig. Antonio Macchione personalmente. Per la Procura Federale UITTS, in sostituzione del sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi, è comparso il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Licia Grassucci. All'esito della discussione il Collegio, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, ha rinviato lo stesso all'udienza del 17 maggio 2024 concedendo alle parti termine fino al 13 maggio 2024 per il deposito di note conclusive.

XII. Nel termine assegnato ha depositato note conclusive solo il Sig. Pietro Maria Del Vecchio il quale ha insistito per l'accertamento della violazione dei termini del procedimento disciplinare.

Nessuna memoria è stata depositata dal Sig. Antonio Macchione e dalla Procura Federale UITTS.

XIII. All'udienza del 17 maggio 2024 il Collegio ha dato ulteriore corso ai procedimenti riuniti. Come da verbale di udienza, hanno preso parte alla discussione i procuratori dei Reclamanti, Avv.ti Di Cianni e Santopietro. Per la Procura Federale UITTS è comparso il sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi. Tutti i procuratori delle parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

XIV. All'esito della discussione e della conseguente Camera di Consiglio il Collegio, esaminati tutti gli atti pervenuti, ha pronunciato la presente decisione.



MOTIVI

1. Con il reclamo RGN CAF n. 3/2024 il Sig. Antonio Macchione ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale del 29 febbraio 2024 con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione per anni 1 (uno) da ogni attività sportiva e sociale.

1.1 In particolare, con riferimento al primo addebito contestato, ossia di aver costituito un rapporto di lavoro con il Sig. Greco senza le obbligatorie comunicazioni di legge e con pagamento dei compensi in contanti, il Reclamante adduce a propria difesa che il Tribunale Federale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni dallo stesso rese e, in ogni caso, di aver agito sempre in buona fede e di aver riposto affidamento nell'operato della Segreteria della Sezione, Sig.ra Pina Maltraversi, la quale lo avrebbe rassicurato sulla regolarità di dette modalità; rassicurazioni che quindi avrebbero tranquillizzato l'ex Presidente il quale ha pure riconosciuto il proprio limitato livello scolastico e l'assenza di conoscenza in materia tributaria.

Sulla base di tali premesse argomentative, il Sig. Macchione invoca il cd. "errore sul fatto" quale esimente della propria responsabilità disciplinare, oltre alla mancanza di volontà nel porre in essere deliberatamente una pratica in violazione degli obblighi di legge. Infine, a dimostrazione della sua totale buona fede, il Reclamante richiama anche le dichiarazioni del Sig. Del Vecchio il quale in sede di audizione avrebbe confermato che *"Macchione è una persona molto semplice e la vera e propria gestione era in mano alla segretaria nella persona della Maltraversi"*.

1.2 Per il Collegio le argomentazioni difensive del Sig. Macchione non possono essere accolte. La decisione del Tribunale Federale UITA ha infatti ravvisato la responsabilità disciplinare del Sig. Macchione sulla fondamentale violazione del dovere spettante ai consiglieri del TSN di Cosenza di buon e ordinato funzionamento delle Sezioni in ragione delle proprie responsabilità, derivanti dalla carica, non solo di gestione in via diretta della Sezione, ma anche di vigilanza dell'operato degli uffici della Sezione.

In questa prospettiva i motivi che accompagnano il Reclamo RGN CAF 3/2024 non possono fare breccia.

In primo luogo, la pure scarsa conoscenza della materia tributaria o giuridica in generale non vale ad escludere una responsabilità del sig. Macchione posto che i precetti violati sono disposizioni di comune esperienza: del resto, la circostanza che un lavoratore debba essere regolarmente assunto mediante contratto di lavoro con tutti i connessi adempimenti obbligatori ai fini assicurativi e previdenziali deve essere considerato fatto notorio per il quale la legge non può ammettere ignoranza. Si tratta, in poche parole, di nozioni di comune esperienza che una persona dotata di normale diligenza non può non aver affrontato nella



propria esistenza; a meno di non voler ritenere che il Sig. Macchione abbia assunto il ruolo di Presidente del TSN di Cosenza ignorando le responsabilità discendenti dalla carica, ma allora in questo caso la sua responsabilità disciplinare andrebbe affermata in ragione della colpa grave derivante dall'incauta accettazione di impegni che lo stesso doveva sapere di non poter assolvere in modo diligente.

In secondo luogo, la pure buona fede riposta nell'operato della Sig.ra Maltraversi non esime comunque il Presidente della Sezione dall'interessarsi compiutamente dell'operato svolto dai collaboratori/dipendenti della Sezione.

Fermo restando, comunque, che dalle varie dichiarazioni rese in sede di indagine, emerge come il Sig. Macchione fosse pienamente consapevole dell'assenza di un contratto (e quindi anche dei connessi adempimenti obbligatori per legge) e che il ruolo della Segretaria di Sezione fosse unicamente quello di consegnare l'importo in contanti di € 1.000/mese al Sig. Greco. Inoltre, sempre dalle dichiarazioni, risulta che le assicurazioni della Segreteria fossero più sulle modalità di elargizione di un compenso in contanti, piuttosto che della ritualità del rapporto di lavoro, per come concretamente regolato tra la Sezione e il Sig. Greco. Di poi, la circostanza che oltre al compenso di € 1.000/mese la Sezione non si facesse carico di ulteriori oneri economici per il Sig. Greco avrebbe dovuto far sorgere il dubbio nel Presidente circa il mancato versamento delle varie contribuzioni assicurative e contributive obbligatorie.

Infine, nessuna decisività possono avere le richiamate dichiarazioni del Sig. Del Vecchio; il fatto che la "vera e propria gestione" della Sezione fosse in mano alla Segretaria è semmai elemento che aggrava la responsabilità dell'ex Presidente Macchione il quale, così facendo, ha consentito che una dipendente della Sezione, per giunta incaricata della tenuta della contabilità, potesse amministrare l'intera organizzazione sezionale.

1.3 Con un secondo ordine di ragioni, il Reclamante contesta la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del Sig. Macchione per aver avallato la pratica di cessione gratuita ai soci dei bossoli esplosi all'interno della Sezione in luogo del doveroso smaltimento quale rifiuto. Secondo il Reclamante la correttezza del suo operato andrebbe affermata in ragione della sporadicità degli episodi e per l'assenza di un interesse personale derivante da tale pratica (il che – a suo dire – porterebbe ad escludere anche l'esistenza di una condotta sanzionabile ai sensi delle disposizioni in materia di rifiuti).

Il Collegio ritiene anche questo motivo infondato.

Le varie dichiarazioni rese in sede di indagini sono per la verità univoche e confermano come fosse prassi invalsa nella Sezione TSN di Cosenza quella di mettere a disposizione dei soci i bossoli usati affinché venissero ricaricati e utilizzati al di fuori della struttura federale.



Nessuna delle dichiarazioni rese (tantomeno quelle del diretto interessato) fa riferimento al carattere saltuario di una siffatta pratica.

Ebbene, in questo scenario non può poi che convenirsi con le conclusioni raggiunte dal Tribunale Federale circa l'antigiuridicità di tale condotta, soprattutto con riferimento alle disposizioni in materia di rifiuti ed alla correlata circostanza che i poligoni di tiro, quali produttori di rifiuti, sono soggetti agli obblighi di recupero e smaltimento previsti dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006.

Peraltro, la pacifica natura di "rifiuto" del bossolame utilizzato è confermato dallo stesso contegno tenuto dalla Sezione; nel Verbale della Commissione ispettiva del 18-19 settembre 2023 è stato infatti accertato che *"Nel registro di carico e scarico dei rifiuti appaiono delle cessioni ai soci di bossolame, caricati come rifiuti nell'apposito registro, e non solo a ditte autorizzate per lo smaltimento"*. Inoltre, la Sig. Maltraversi riferisce che i bossoli utilizzati (benché non fatti oggetto di illecito commercio) venivano consegnati alla ditta che rilasciava il relativo formulario.

Sicché se ne deve dedurre che tale bossolame veniva correttamente qualificato dalla Sezione quale "rifiuto", benché poi una parte non seguisse il preciso procedimento di smaltimento previsto dalla legge.

1.4 Stessa sorte merita anche l'ultimo motivo di reclamo a mezzo del quale il Sig. Macchione fa valere un vizio di motivazione della decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha ritenuto sussistente anche una sua responsabilità per mancato approntamento nella Sezione del TSN di Cosenza degli adempimenti amministrativi in materia antincendio.

Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente osservare come dal Verbale della Commissione ispettiva del 18-19 settembre 2023 sia emerso come il poligono non fosse dotato di SCIA antincendio né di una attestazione a firma di un tecnico abilitato ai sensi del d.P.R. 151/11 dichiarativa della non necessità del titolo per assenza dei parametri previsti dal citato decreto.

Ebbene, ai fini della configurazione di una responsabilità degli organi sociali della Sezione del TSN di Cosenza è sufficiente l'accertamento circa la mancata ottemperanza alle prescrizioni di legge; ciò indipendentemente dalla circostanza che fosse o meno necessario l'ottenimento di un titolo, essendo infatti anche la diversa opzione relativa alla mera attestazione del tecnico abilitato un adempimento previsto dalla legge. Di tale mancanza, peraltro, deve essere chiamato a risponderne anche il Sig. Macchione che fino alla data del 3 gennaio 2023, e dunque in un periodo pacificamente scoperto dall'adempimento delle prescrizioni in materia antincendio, ha assunto la carica di legale rappresentante della Sezione del TSN di Cosenza.



1.5 In conclusione, il reclamo proposto dal Sig. Antonio Macchione è da respingere, conseguendone nei suoi confronti la conferma della decisione del Tribunale Federale UITA.

*

2. Quanto al reclamo RGN CAF n. 4/2024 proposto dal Sig. Pietro Maria Del Vecchio, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame del merito delle questioni preliminari e pregiudiziali proposte dal Reclamante in quanto le stesse – conformemente all'eccezione che sul punto è stata sollevata dalla Procura Federale UITA – sono inammissibili poiché proposte per la prima volta in sede di reclamo.

Dal fascicolo di primo grado (cfr. memoria depositata nell'interesse del Sig. Del Vecchio e verbale di udienza del 28 febbraio 2024) risulta infatti che analoghe eccezioni non sono state avanzate nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale.

Del resto, si tratta a ben vedere di motivi che, sebbene sotto differenti prospettive, afferiscono a lamentati vizi dell'indagine condotta dalla Procura Federale, poi confluita nell'atto di deferimento al Tribunale Federale.

Di tali presunti vizi, pertanto, il Reclamante avrebbe dovuto fare oggetto di specifica eccezione nel corso del procedimento di primo grado.

Il non averlo fatto priva il Sig. Del Vecchio della possibilità di proporre per la prima volta tali eccezioni in sede di reclamo dinanzi alla Corte di Appello Federale, stante il divieto di *ius novorum* in appello come noto rispondente ad esigenze di ordine pubblico (cfr. Cass. sent n. 383/2007; Cass. sent n. 12147/2004).

Al riguardo il Reclamante, nella sua memoria del 13 maggio 2024 in opposizione all'eccezione della Procura Federale, richiama l'art. 36 c. 4 del Regolamento di Giustizia UITA a mente del quale *“Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone”*.

Ora, nel premettere che il Sig. Pietro Maria Del Vecchio in sede di reclamo non ha contestato la decisione del Tribunale Federale per non aver rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare (il che esclude quindi la possibilità di censurarla ora con semplice memoria difensiva oltre i termini regolamentari), si deve comunque osservare come la norma richiamata riguardi il mancato rispetto del termine per le decisioni di primo e secondo grado, nonché quelli dell'eventuale giudizio di rinvio (cfr. art. 36 cc. 1, 2 e 3); si tratta quindi di fattispecie diverse da quelle censurate con i motivi avanzati in sede di reclamo da parte del Sig. Del Vecchio.

2.1 Quanto al merito, con un primo ordine di censure, il Sig. Del Vecchio lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha ritenuto sussistente una sua



responsabilità per aver concorso a denunciare il Sig. Macchione, pur sapendolo innocente, per sottrazione e commercializzazione di bossoli e per l'ammanco di € 13.400.

Il motivo di reclamo in questione è fondato sotto un duplice profilo.

Ed infatti, se da un lato il Sig. Del Vecchio è stato deferito dalla Procura Federale per aver concorso con il Sig. Catalano a denunciare il Sig. Macchione alla Procura della Repubblica pur sapendolo innocente per il solo addebito del "commercio dei bossoli", dall'altro la decisione del Tribunale Federale – muovendo non dall'atto di deferimento ma dall'avviso di conclusione delle indagini (e quindi non considerando nella sostanza l'archiviazione parziale medio tempore intervenuta) – ha ricompreso nella contestazione al Sig. Del Vecchio anche l'aver infondatamente denunciato il Macchione per "l'ammanco di € 13.400" (cfr. pag. 1 e 12 della decisione del Tribunale Federale).

Sul punto vi è quindi un disallineamento tra il contenuto dell'atto di deferimento e la decisione di primo grado.

Ma a parte ciò, il Tribunale Federale non nemmeno si incarica di spiegare la ragione per la quale – diversamente da quanto è stato oggetto di deferimento della Procura – ha ritenuto comunque colpevole il Sig. Del Vecchio anche dell'aver infondatamente denunciato il Macchione per l'ammanco di € 13.400.

In ogni caso, il Collegio ritiene convincenti le ragioni per le quali la stessa Procura Federale UITA aveva escluso di far rispondere i Consiglieri in concorso con il Sig. Catalano per aver infondatamente denunciato il Macchione per "l'ammanco di € 13.400"; e ciò in ragione della circostanza che soltanto il Sig. Catalano conosceva lo stato di innocenza dell'ex Presidente. Ma la decisione del Tribunale Federale deve essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto responsabile il Sig. Del Vecchio per aver concorso a denunciare il Sig. Macchione per il "commercio di bossolame".

Infatti, nel verbale di riunione del Consiglio Direttivo del 1° marzo 2023 non viene fatto alcun riferimento al commercio delle munizioni e quindi si deve presumere che quanto dichiarato in audizione sul punto dal Sig. Del Vecchio corrisponda al vero.

Né risultano testimonianze contrastanti.

Sul punto la Sig. Maltraversi, in occasione dell'audizione del 19 settembre 2023, ha riferito di non sapere che l'ex Presidente facesse commercio di bossolame; tale circostanza rende irrilevante l'attività istruttoria sollecitata dalla Procura Federale (i.e. prova testimoniale della Sig. Maltraversi sul contenuto della discussione del CD del 1/3/2023) in quanto se effettivamente si fosse trattato l'argomento del "commercio di bossolame" nella riunione del Consiglio Direttivo del 1° marzo 2023 addebitandolo ad una condotta dell'ex Presidente, la



Sig. Maltraversi – che a quella riunione ha assunto la funzione di Segretaria verbalizzante – non avrebbe potuto sostenere mesi dopo di non sapere di tale pratica.

E' poi inoltre più che plausibile che il Sig. del Vecchio non avesse l'intenzione di denunciare il Sig. Macchione con riferimento al "commercio di munizioni", visto che lo stesso Consigliere, in occasione della precedente riunione del Consiglio Direttivo del 3 gennaio 2023, aveva espresso cautela sulle motivazioni della sfiducia all'ex Presidente, dissociandosi peraltro dai toni accusatori contenuti nella stessa mozione.

L'unico riferimento alla denuncia sporta innanzi alla Procura della Repubblica anche per il bossolame è inserito nell'esposto alla Procura Federale.

Tuttavia, l'esposto è stato predisposto molto tempo dopo (settembre 2023) e in modo unilaterale dal Sig. Catalano e dal suo legale e senza alcun mandato da parte degli altri Consiglieri; mentre manca agli atti del procedimento la denuncia presentata alla Procura della Repubblica.

Stando così le cose, non vi sono elementi probatori per ritenere che fosse intenzione del Sig. Del Vecchio denunciare il Sig. Macchione per "commercio del bossolame".

Quindi per il Sig. Del Vecchio deve essere archiviata la contestazione secondo la quale avrebbe concorso a denunciare il Macchione, pur sapendolo innocente, per "l'ammacco di € 13.400" e per il "commercio di bossolame".

2.2 Con gli ulteriori motivi di reclamo il Sig. Del Vecchio contesta i capi della decisione del Tribunale Federale che hanno riconosciuto la sua responsabilità disciplinare per aver concorso a costituire un rapporto di lavoro (collaborazione sportiva) in forma orale con il Sig. Pasquale Greco ed avallare la prassi della raccolta dei bossoli utilizzati al fine di cederli gratuitamente ai soci affinché venissero ricaricati e utilizzati al di fuori del TSN.

Questo Collegio non ritiene inoltre di poter pervenire ad un'esclusione della responsabilità del Sig. Del Vecchio sul punto specifico oggetto di reclamo, poiché lo stesso – in qualità di consigliere – era tenuto a vigilare sia sul tipo di rapporto che la Sezione aveva instaurato con il Sig. Greco, sia sulla pratica del mancato smaltimento dei bossoli secondo le procedure previste per i rifiuti.

Nemmeno possono fare breccia le argomentazioni esposte dal Reclamante circa la possibilità di concludere un rapporto di lavoro anche oralmente e la natura occasionale della prestazione lavorativa richiesta al Sig. Greco; infatti, la pure ipotetica possibilità di concludere un contratto di lavoro in forma orale, in realtà da escludere nella specie trattandosi di Sezione TSN facente parte dell'ente pubblico UITA, non esime comunque il datore di lavoro dall'effettuare le obbligatorie comunicazioni agli enti previdenziali e assistenziali, mentre la natura occasionale della prestazione è comunque da escludere nella



specie in quanto il Sig. Greco – come è pacifico in atti – ha svolto la sua attività in modo continuativo per anni e con compensi che superano le soglie tipiche previste per i contratti di lavoro occasionale.

Quanto alla sanzionabilità della condotta del Consigliere Del Vecchio, valgano le medesime ragioni già esposte in precedenza con riferimento alle condotte del Sig. Macchione, con l'unica differenza che nel caso del Sig. Del Vecchio l'apporto causale all'illecito deve considerarsi di minore intensità rispetto al Presidente e legale rappresentante della Sezione; il ché ne giustifica – in condivisibile applicazione del principio di proporzionalità, pure oggetto del quarto mezzo di impugnazione del Reclamante – un differente regime di sanzione disciplinare.

2.3 Alla luce di quanto esaminato, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale comminata al Sig. Pietro Maria Del Vecchio vada rideterminata in 9 (nove) mesi, in luogo di quella di 2 anni disposta dal Tribunale federale.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale UITA:

- Respinge il reclamo n. 3/2024 proposto dal Sig. Antonio Macchione, confermando nei suoi confronti la decisione del Tribunale Federale UITA del 29 febbraio 2024;
- Accoglie parzialmente il reclamo n. 4/2024 proposto dal Sig. Pietro Maria Del Vecchio e, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale UITA del 29 febbraio 2024, irroga al Sig. Pietro Maria Del Vecchio la sanzione della sospensione di mesi 9 (nove) da ogni attività sportiva e sociale.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all'Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma in data 17 maggio 2024.

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il componente

Avv. Ersilia Trotta

Il componente Relatore

Avv. Tommaso Pallavicini